

- rilevato che, con sentenza del Tribunale di Napoli, è stata dichiarata l'incompetenza in ordine alla domanda proposta da Calzaturificio [REDACTED] r.l. verso [REDACTED] concedendo termine di novanta giorni per riassumere davanti al Giudice competente indicato nel Tribunale di Reggio Emilia.

Promuovendo la presente controversia, Calzaturificio [REDACTED] riassume il giudizio, mentre resiste [REDACTED] in via pregiudiziale eccependo la tardività della riassunzione.

La causa è decisa con la presente sentenza contestuale *ex art. 281 sexies c.p.c.*:

- ritenuto che, è fondata l'eccezione di tardività della riassunzione formulata dalla convenuta in comparsa di risposta.

Invero, risulta *per tabulas* che l'incompetenza è stata pronunciata con sentenza motivata contestualmente *ex art. 281 sexies c.p.c.* e depositata in udienza il 11/10/2013; che in tale sentenza sono stati concessi novanta giorni per la riassunzione (cfr. medesimo allegato); che la riassunzione è stata effettuata con notifica posta in essere dal difensore *ex art. 7 L. n. 53/1994*, il 15/1/2014 (data di invio della raccomandata: cfr. all. A fascicolo di parte attrice). Discende, pertanto, la tardività della riassunzione, effettuata 96 giorni dopo la sentenza di incompetenza, e quindi sei giorni dopo il termine indicato, ciò che comporta l'estinzione del giudizio *ex art. 50 comma 2 c.p.c.*, con assorbimento di tutte le difese di merito della convenuta.

Manifestamente infondate sono infatti le argomentazione dell'opponente, circa il fatto che la costituzione di controparte sanerebbe la tardività, che i termini per la riassunzione sarebbero solo funzionali allo scrutinio della prescrizione e che comunque la notifica sarebbe avvenuta in termini.

Infatti, per un verso la tardività della riassunzione è pacificamente non sanabile, in quanto prevista non già nell'interesse delle parti ma nell'interesse generale ad un celere ed ordinato svolgimento del processo, e come tale è rilevabile anche d'ufficio; per altro verso, nessun dato normativo consente di opinare che i termini per la riassunzione siano funzionali solo alla prescrizione, ma anzi, l'art. 50



Report n. 2268/2014 del 06/06/2014

c.p.c. è inequivoco nel sanzionare con l'estinzione il processo non tempestivamente riassunto, da ultimo, che l'unica notifica rilevante è quella posta in essere nei confronti del procuratore costituito, e tale notifica è pacificamente tardiva;

- considerato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore così come previsto dall'art. 28 (cfr. la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi e di medi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna Calzaturificio [REDACTED] s.r.l. a rifondere a C [REDACTED] s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.

Reggio Emilia, 5/6/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

